



**COMUNE DI FICCARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

---

**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 09/06/2020, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 32 DEL 21/07/2022**

**OGGETTO: Approvazione linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficcarazzi.**

L'anno duemilaventidue, il giorno **VENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore **17:00** e segg., presso la sede del Comune di Ficcarazzi, sito in via Caduti di Nassirya, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con DPR del 9.06.2020, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000.

**Presiede l'adunanza la Dott.ssa Daniela Maria Amato, sono presenti i seguenti signori:**

<b>COMPONENTI LA COMMISSIONE</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
Daniela Maria Amato	<b>X</b>	
Fertitta Anna	<b>X</b>	
Romano Luigi	<b>X</b>	

**Partecipa alla riunione il Segretario Generale del Comune di Ficcarazzi, Dott.ssa Maria Letizia Careri, che assume la funzione di Segretario Verbalizzante**

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

### PREMESSO

- Che con Deliberazione consiliare n. 3 del 24.02.2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Ficarazzi (PA);
- Che con Decreto del Presidente della Repubblica del 9.06.2020, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- Che quest'Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 2 luglio 2020, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del D. Lgs, 267/2000, ha disposto, nella medesima data l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso Ente e con comunicazione agli organi di stampa;
- Che, in considerazione delle numerose istanze pervenute, la Commissione Straordinaria ha proceduto alla comunicazione di avvio dell'accertamento della massa passiva ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 378/1993 mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale (art. 8, comma 3, L. n. 241/1990).

**ATTESO CHE** ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 la Commissione Straordinaria di Liquidazione *ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle ipotesi di bilancio riequilibrato* vale a dire, nel caso del Comune di Ficarazzi, al 31-12-2018.

### DATO ATTO

- che l'art. 258 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, prevede al comma 1 testualmente quanto segue: *“L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2;*

- che la Commissione Straordinaria di Liquidazione con deliberazione n. 4 del 25.02.2021 ha proposto al Comune di Ficarazzi l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti ai sensi del citato articolo 258;
- con la Deliberazione di G.C. n. 24 del 18 marzo 2021, il Comune di Ficarazzi ha aderito, ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, alla procedura semplificata di liquidazione della massa passiva;
- con propria Deliberazione n. 8 del 25 marzo 2021, sono stati individuati e fissati i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva.

**RICHIAMATO** il D.L. 17/3/2020 n.18 - convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27 - che all'art.73 (*Semplificazioni in materia di organi collegiali*) ha previsto che "*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza ..., i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute di videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità preventivamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purchè siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*";

#### **DATO ATTO CHE**

- con propria deliberazione n. 7 del 1° ottobre 2020, questa Commissione ha approvato le linee guida per lo svolgimento delle sedute in modalità "a distanza" ai sensi del citato art.73 del D.L. "Cura Italia" del 17/3/2020 n.18, stabilendo che la relativa disciplina trovasse applicazione per tutto il periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato dal Governo, al fine di fronteggiare il contagio da coronavirus COVID-19;
- con successivi provvedimenti - da ultimo l'art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021 n.21,(convertito dalla legge 18 febbraio 2022 n.11) - sono stati prorogati i termini dell'art. 73 del D.L. "Cura Italia" sino al 31 marzo 2022;
- cessato lo stato di emergenza epidemiologica, dal 1° aprile 2022, l'art.73 del D.L. "Cura Italia" n. 18/2020, non ha più trovato applicazione, non essendone stata espressamente prevista ulteriore proroga.

**VISTA** la circolare n.33/22 prot. 0010234 del 19/4/2022, con la quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale - ha reso noto che l'Avvocatura Generale dello Stato ha espresso parere in ordine alla possibilità che gli organi collegiali possano continuare ad avvalersi delle modalità di riunione in videoconferenza ritenendo che

*"gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in video conferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiesti dall'art. 73 del DL n. 18/2020 come condizione per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritengono valgano anche al di là del periodo emergenziale".*

## **CONSIDERATO CHE**

- non può sottacersi che si continua a registrare un elevato numero di contagi da Covid-19, con conseguenti ricadute sull'operatività degli Organi Collegiali ivi compresa l'attività deliberativa dell'OSL;
- è intendimento di questa Commissione, al fine di assicurare la continuità al proprio operato, estendere quanto riportato nel parere dell'Avvocatura Generale sulle modalità di riunione "a distanza" anche alle proprie sedute deliberative, dotandosi di linee guida operative, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato emergenziale;

**VISTE** le linee guida per lo svolgimento delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficarazzi, in modalità "a distanza" allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A"

Tutto quanto sopra premesso e rilevato

All'unanimità dei presenti

## **DELIBERA**

1. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 3 della L.r. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di approvare** le linee guida relative allo svolgimento delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficarazzi (PA) con modalità telematica, allegate al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";
3. **Di dare atto** che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
4. **Di trasmettere** la presente Deliberazione al Sindaco, al Segretario Generale;

5. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. P.R. n. 378/1993.
6. **La presente** deliberazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, (art. 11, L.R. 44/91), a cura dell'Amministrazione Comunale.
7. **Di disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente, dedicata alla Commissione Straordinaria di liquidazione.

**Alle ore 17:00 - il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura.**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

## **L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

Il Presidente  
F.to Daniela Maria Amato

Il Componente  
F.to Anna Fertitta

Il Segretario Generale  
F.to Avv. Maria Letizia Careri

Il Componente  
F.to Luigi Romano

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva in data **21/07/2022**  
ai sensi dell'art.4, comma 6, del DPR n. 378/93;

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Avv. Maria Letizia Careri

Ficarazzi li, **21/07/2022**

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### **CERTIFICA**

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione,  
è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal  
\_\_\_\_\_, N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1,  
L.R. 44/91;

Addetto  
Albo Pretorio

Il Segretario Generale  
**Avv. Maria Letizia Careri**

Ficarazzi li, \_\_\_\_\_



**COMUNE DI FICARAZZI  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

---

**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 09/06/2020, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)

**LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE  
STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI FICARAZZI (PA) IN  
VIDEOCONFERENZA**

Approvato con deliberazione n. .... del .....

## **Art. 1. Finalità e vigenza**

1. Il presente atto disciplina lo svolgimento delle riunioni in via telematica della Commissione Straordinaria di Liquidazione mediante lo strumento della audio-videoconferenza, al fine di consentire la partecipazione o l'intervento a esse, in forma simultanea e in tempo reale, a distanza dalla sede di abituale riunione, dei loro componenti e degli altri soggetti che, a norma di legge ne abbiano titolo per esigenze funzionali connesse al corretto e regolare andamento dei relativi lavori.
2. Le riunioni in modalità telematica potranno essere svolte sia totalmente da remoto che in modalità mista (componenti in presenza e componenti a distanza da remoto).

## **Art. 2. Forme e modalità condivise di riunione**

1. Le riunioni in modalità di audio/video-conferenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficarazzi (PA) si svolgono nel rispetto delle seguenti condizioni generali:
  - a) che i lavori dei predetti organismi siano improntati a trasparenza e alla tracciabilità di tutte le operazioni svolte mediante sistema di audio/video-conferenza;
  - b) che sia possibile identificare con certezza, anche ai fini della redazione del relativo verbale, tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento delle riunioni, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, prendere nota di ogni modalità e fase dei lavori;
  - c) che sia possibile, per i tutti i partecipanti alle riunioni, intervenire in tempo reale nelle discussioni e in ogni altra fase dei lavori, con modalità idonee ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità tra i partecipanti stessi.
2. Alla verifica delle presenze nonché all'effettuazione delle votazioni su ogni atto, questione e decisione, si procede mediante appello nominale ed espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ogni singolo Componente.

## **Art. 3. Utilizzo dell'account**

1. Ciascun Componente, chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di audio-videoconferenza (piattaforma).

#### **Art. 4 Disciplina delle sedute della Commissione**

1. La modalità di svolgimento in video conferenza delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione si svolgono secondo le disposizioni di seguito riportate.
2. La seduta può prevedere la presenza di uno o più componenti la Commissione, e/o il Segretario Generale o eventuali sostituti presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza con gli altri partecipanti cosiddetta “modalità mista”, come può pure avvenire totalmente in videoconferenza. La seduta in videoconferenza può quindi svolgersi con il collegamento in videoconferenza da sedi diverse dal Comune in forma telematica di alcuni o di tutti i suoi partecipanti, compreso il Segretario Comunale o il suo sostituto. Anche se tutti i suoi partecipanti siano presenti in remoto, la seduta formalmente si intende comunque svolta presso la sede comunale.
3. La seduta dovrà comunque essere svolta in modalità sincrona, con la possibilità, di tutti i partecipanti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando: programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, e dispositivi messi a disposizione dell'Amministrazione o anche nella disponibilità privata degli interessati (p.c., telefoni, cellulari, ecc.), che siano idonei a garantire l'identificazione visiva e in audio dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi (quindi dotati di webcam e microfono);
4. La regolarità della seduta in video conferenza, sia totalmente da remoto che in modalità mista, è verificata dal Segretario Comunale o suo sostituto che partecipa alla seduta e deve attestare la presenza dei componenti partecipanti in via telematica verificando, al momento dell'appello nominale (sia all'apertura della seduta, sia alla ripresa dopo eventuali sospensioni/interruzioni) i componenti effettivamente collegati in audio-video alla video conferenza. Con l'appello nominale il Segretario Comunale o suo sostituto verificherà pertanto i componenti partecipanti alla seduta in audio-video in collegamento simultaneo, constatando l'esistenza dei quorum previsti dalle norme vigenti e dandone comunicazione al Presidente che dichiarerà regolarmente aperta la seduta.
5. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare sempre l'identità dei componenti che intervengono in audio e in video, di regolare lo svolgimento della discussione e di costatare e proclamare risultati delle votazioni, e consenta altresì a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussioni e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità sincrona.
6. Le modalità di Convocazione della seduta rimangono quelle attualmente usate.
7. A chiusura del dibattito il Presidente invita il Segretario a passare alla votazione dell'atto da parte dei componenti collegati tramite videoconferenza, per appello nominale fatto dal Segretario e voto palese mediante affermazione vocale – audio. A votazione avvenuta e validata dal Segretario, il Presidente ne dichiara l'esito.

8. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza. Si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

9. I documenti della seduta dovranno essere firmati digitalmente.

10. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo sostituto.

### **Art. 5 Entrata in vigore**

Le presenti linee guida entrano in vigore con l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Dall'entrata in vigore delle presenti linee guida, cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma non compatibile con le disposizioni in esse contenute.